

La Società Sviluppo Alta Valle Camonica (SO.SV.A.V.) SpA si occupa della produzione di energia termica ed elettrica valorizzando la biomassa boschiva del territorio nonché distribuendo l'energia termica attraverso la gestione della rete di teleriscaldamento.

La Società Infrastrutture Alta ValleCamonica SpA (S.I.A.V.) è proprietaria degli impianti sciistici del comprensorio Adamello Ski ubicati sul versante bresciano.

La Società Impianti Turistici SpA (S.I.T.) si occupa della gestione degli impianti sciistici del comprensorio Adamello Ski di proprietà della Società Infrastrutture Alta ValleCamonica SpA.

2012	2013
7.400,00 euro	6.740,00,00 euro

Patrimonio netto	
2012	2013
10.900,00 euro	10.819,40 euro

**La Società Sviluppo Pezzo srl è di proprietà del Comune di Ponte di Legno con una quota del 56,60%.**

La società ha per oggetto sociale l'attuazione di iniziative di sviluppo socio economico nella frazione di Pezzo.

La Società Sviluppo Pezzo srl è società *multipartecipata* a capitale misto a prevalenza pubblico alla quale partecipano soggetti privati per il 43,40%.

La finalità di mantenimento deriva dall'indispensabilità di tale società sia rispetto agli obiettivi, che rientrano nelle finalità istituzionali dell'Ente, sia rispetto ai mezzi, ovverosia è essenziale che tali servizi siano erogati indirettamente dall'Ente.

E' intenzione dell'amministrazione perciò mantenere la partecipazione nella società in virtù della peculiarità e delle potenzialità turistico ed ambientali dell'area oggetto di sviluppo.

L'Amministrazione Comunale intende comunque verificare nel proseguo dell'esercizio la piena rispondenza di quanto sopra con i dettami previsti dalla normativa citata nelle premesse. Nel caso in cui la Società non risulti conforme alla normativa vigente, il Comune avvierà la procedura di dismissione delle quote della Società stessa.

La Società attualmente non ha dipendenti.

Si conclude l'analisi con i seguenti dati (in migliaia di euro):

Risultato d'esercizio	
2011	2012
-27,90 euro	-10,20 euro

Fatturato	
2011	2012
112,50 euro	127,00 euro

Patrimonio netto	
31.12.2011	31.12.2012
71,00 euro	120,50 euro

**Altre partecipazioni.**

Relativamente alla partecipazione nella Fondazione Alta Vallecamonica si riportano le informazioni essenziali relative alle seguenti partecipazioni dalla stessa detenute:

- Società Sviluppo Alta Valle Camonica (SO.SV.A.V.) SpA con una quota del 59,06%;
- Società Infrastrutture Alta ValleCamonica SpA (S.I.A.V.) con una quota del 16,68%;
- Società Impianti Turistici SpA (S.I.T.) con una quota del 28,05%.

generale e settoriale, a cominciare dalla dimensione ottimale di aggregazione, la cui definizione compete alle regioni. Tale disciplina parte dall'assunto per cui la **scala territoriale di organizzazione ed erogazione del servizio** ne condiziona le performance in termini di efficacia, efficienza, sostenibilità ambientale ed economicità. Sulla base di tale ratio, si è sviluppata la disciplina settoriale di cui al Testo Unico Ambientale in materia di servizio idrico.

L'ATO, dunque, è l'unità minima geografica di organizzazione dei servizi e, al fine del superamento della frammentazione organizzativo-gestionale, deve avere, di norma, una dimensione geografica importante, quale è il caso della Valle Camonica. Pur essendo la società ancora inattiva, è considerato che nel corso del prossimo futuro sarà necessario gestire la risorsa idrica in modo associato su un'area geografica ampia ed omogenea quale è per sua stessa natura morfologica la Valle Camonica, è perciò intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, considerato che la risorsa idrica per lo scrivente Ente montano risulterà in prospettiva essere di primaria importanza.

Si riportano a completamento dell'analisi dati di bilancio (in migliaia di euro):

Risultato d'esercizio	
2012	2013
-1,30 euro	-2,40 euro

Fatturato	
2012	2013
0,00 euro	0,00 euro

Patrimonio netto	
2012	2013
98,70 euro	96,40 euro

**La Società Carosello Tonale SpA è di proprietà del Comune di Ponte di Legno con una quota del 0,11%.**

La società ha per oggetto sociale la gestione degli impianti sciistici del comprensorio Adamello Ski ubicati sul versante trentino.

Considerata la peculiarità del comprensorio sciistico che si divide su due provincie di cui una a statuto speciale ed i cui impianti di risalita sono di proprietà sia pubblica sia privata, la partecipazione nella suddetta società, pur essendo del tutto marginale, permette all'Ente di poter partecipare attivamente alla vita societaria del gestore degli impianti del versante trentino proponendo sia all'organo amministrativo gestionale sia all'assemblea dei soci iniziative di promozione turistico ambientale del comprensorio.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in virtù della peculiarità turistica del comprensorio.

Essendo la quota di partecipazione societaria poco significativa, in quanto inferiore all'1%, e pertanto assolutamente non sufficiente a garantirne il controllo, si conclude l'analisi con i seguenti dati (in migliaia di euro):

Risultato d'esercizio	
2012	2013
21,60 euro	-80,60 euro

Fatturato
-----------

L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

### III – Il Piano operativo di razionalizzazione

**La società Valle Camonica servizi srl è di proprietà del Comune di Ponte di Legno con una quota del 0,01%.**

La società eroga i servizi di igiene urbana ed è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di tale attività.

Per il comune di Ponte di Legno svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi affidato con atto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica in data 30/12/2013.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in virtù della peculiarità morfologica del territorio e delle caratteristiche dei servizi di igiene urbana necessari per poter garantire un livello di servizio elevato e conforme ai servizi turistico alberghiero offerti dal comprensorio.

La partecipazione della Valle Camonica servizi srl alle società Valle Camonica servizi vendite SpA e Integra srl determina una partecipazione indiretta del comune a tali società che è anch'essa confermata.

Il mantenimento della partecipazione alla Valle Camonica servizi srl determina, di conseguenza, la conferma delle partecipazioni indirette.

Essendo la quota di partecipazione societari poco significativa, in quanto inferiore all'1%, e pertanto assolutamente non sufficiente a garantirne il controllo, si conclude l'analisi con i seguenti dati (in migliaia di euro):

Risultato d'esercizio	
2011	2012
1.491,40 euro	2.304,70 euro

Fatturato	
2011	2012
20.686,90 euro	26.523,60 euro

Patrimonio netto	
31.12.2011	31.12.2012
1.491,40 euro	2.304,70 euro

**La società Valle Camonica servizi idrici srl è di proprietà del Comune di Ponte di Legno con una quota del 8,404%.**

La società ha per oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito Territoriale Ottimale (A.T.O), formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acque reflue (il "Servizio Idrico"). La società può inoltre eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico Integrato, nonché promuovere ed intraprendere tutti gli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato.

In relazione all'aggregazione di società che erogano servizi pubblici locali di rilevanza economica, disposta dalla lettera d), comma 611, della Legge di Stabilità per il 2015, le decisioni dell'amministrazione devono essere coerenti con le indicazioni in merito all'organizzazione e affidamento dei servizi contenute nella normativa

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **II – Le partecipazioni dell'ente**

Il comune di Ponte di Legno partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

- 1.Valle Camonica servizi Srl con una quota del 0,01%;
- 2.Valle Camonica servizi idrici srl con una quota del 8,404%;
- 3.Società Carosello Tonale SpA con una quota del 0,11%;
- 4.Società Sviluppo Pezzo srl con una quota del 56,60%.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono tutte oggetto del presente Piano non essendo le stesse quotate sui mercati regolamentati.

Il comune di Ponte di Legno partecipa indirettamente, attraverso la partecipazione societaria detenuta in Valle Camonica servizi SpA, al capitale delle seguenti società:

- 1.Valle Camonica servizi vendite SpA;
- 2.Integra srl.

Per completezza, si precisa che il comune di Ponte di Legno, oltre a far parte della Comunità Montana di Valle Camonica, partecipa:

- Al Consorzio servizi di Valle Camonica azienda speciale con una quota del 0,04%;
- Al Consorzio del bacino imbrifero montano del fiume Oglio;
- Al Consorzio forestale due parchi con una quota del 51,66%;
- Al Consorzio della castagna di Valle Camonica con una quota del 0,09%;
- Al Consorzio Adamello Ski con una quota del 4,88%;
- Alla Fondazione Alta Vallecamonica con una quota del 44,91%;
- Alla Fondazione Mons. Giacomo Caretoni RSA Onlus.

Infine si segnala che la Fondazione Alta Vallecamonica detiene le seguenti partecipazioni:

- 1.Società Sviluppo Alta Valle Camonica (SO.SV.A.V.) SpA con una quota del 95,94%;
- 2.Società Infrastrutture Alta ValleCamonica SpA (S.I.A.V.) con una quota del 51,18%;
- 3.Società Impianti Turistici SpA (S.I.T.) con una quota del 53,88%.

La stessa Fondazione non ha contabilizzato costi e non è presente personale dipendente.

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568- ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

- (co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

- le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

# I – Introduzione generale

## 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

a)eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b)sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c)eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d)aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e)contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

## INDICE

I– <u>Introduzione generale</u> .....	3
1. <u>Premessa</u> .....	3
2. Piano operativo e rendicontazione.....	3
3. Attuazione.....	4
4. Finalità istituzionali.....	5
II– <u>Le partecipazioni dell’ente</u> .....	5
1. Le partecipazioni societarie.....	5
2. Altre partecipazioni e associazionismo.....	5
III– <u>Il Piano operativo di razionalizzazione</u> .....	5
1. Valle Camonica servizi srl.....	6
2. Valle Camonica servizi idrici srl.....	7
3. Società Carosello Tonale SpA.....	7
4. Società Sviluppo Pezzo srl.....	7



# COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

---

*Approvato con Decreto del Sindaco n. 119 del 29/04/2015*